

Allegato alla delibera comunale
n. 46 del 5-7-1979

COMUNE

DI

CASTELTERMINI

(Prov. Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE

di Polizia Mortuaria e del Cimitero

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

5 luglio 1979 con atto N. 76 pubbli-

cato all'Albo pretorio del Comune il giorno 22-7-1979

festivo senza opposizioni.
di mercato

Approvato successivamente dal Comitato regionale di controllo
nella seduta del _____ con decisione

n. _____

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni con-

secutivi dal _____ al _____

ai sensi dell'art. 198 dell'ordinamento
amministrativo degli E.E.L.L. - approvato
con legge regionale 15-3-1963 n. 16.

presente. e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione (1).

ARTICOLO 128

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 125

Decesso su navi

A tutti gli effetti del Reg. P. M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

Art. 31 Reg. P. M.

ARTICOLO 126

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall'art. 358 T. U. L.L.SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Art. 108 Reg. P. M.

ARTICOLO 127

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento ~~precedente~~.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio ~~del~~ contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti: essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore e da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 o sess. Ord. S. C.; art. 1 Reg. P. M.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, se l'indichiatore data: riscontra le generalità del defunto sugli atti di

ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui gli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico o della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, a sensi dell'art. 145 Ord. S. C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento o cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 140 Ord. S. C.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio d'igiene.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro dia-
gnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 38 e 44 del Reg. P. M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nucleidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Ufficio d'igiene sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa ~~Causa~~ causa di morte

d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni traccianti di aree nel cimitero.

Art. 95 Reg. P. M.

ARTICOLO 113

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art. 103) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio così pure il collaudo.

ARTICOLO 114

Vigilanza — Collaudo

Il Comune controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

ARTICOLO 120

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da perso-

nale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, l'Ufficiale sanitario prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 11 e 13 Reg. P. M.

ARTICOLO 13

Locali di osservazione (1)

Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9).

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come all'art. 33.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dall'Ufficiale sanitario in relazione all'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 12 Reg. P. M.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro

ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte dell'Ufficiale sanitario.

È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 8, 9 e 10 Reg. P. M.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, o da parte del personale addetto, *ed in locali di osservazione di cui all'articolo seguente, anche con impiego all'occorrenza di idonei mezzi di telecomunicazione.*

ARTICOLO 108

Doveri specifici del personale salariato

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. È fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 109

Per l'esecuzione di opere — nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni — che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 110

Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professio-

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè (1):

a) *per inumazione comune decennale*: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P. M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) *per inumazione in fossa quindicennale o trentennale*: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm.;

c) *per inumazione in fossa oltre 50 anni*: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non;

d) *per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta*: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del Reg. P. M. (2);

e) *per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero*: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente;

f) *per trasporti brevi*: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19

Feretro individuale — Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 74 e 77 Reg. P. M.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funerarie, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 103

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dalla ~~Commissione~~ e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art. ~~117~~ **118**.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi o delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 104

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 105

Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di battenti di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

nale — non anche alla provvista del feretro (1); inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali esumati per scadenza ed alle ceneri (ved. art. 39 che segue).

L'Ufficiale sanitario vigila sul servizio e propone i provvedimenti necessari.

Oltre al servizio ~~in~~ esclusiva è costituita, a cura del Comune, l'impresa pompe funebri per lo svolgimento, a richiesta, dei servizi di cui all'art. 124 del presente regolamento (2).

Artt. 14 e 17 Reg. P. M.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25

Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, a sensi della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 17 del Reg. P. M. ed esercito in economia o in appalto (1).

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala di autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi, ecc., alla abitazione del defunto.

È istituito il diritto fisso di privativa, pari all'importo del trasporto di ultima categoria; in caso di categoria unica, l'importo sarà pari a quello stabilito per i trasporti a carico del Comune. Il diritto fisso è dovuto quando la salma, per opera di terzi, autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato; o da altro Comune o Stato, senza impiego del servizio proprio del Comune. Anche quando il servizio è svolto in appalto, il diritto di privativa spetta interamente al Comune.

L'esclusiva del servizio comprende anche il trasporto dei nati morti, di cui all'art. 49, fatto senza cerimonia funebre, direttamente dall'abitazione al cimitero.

L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto. — carro, perso-

ARTICOLO 26

Eccezioni al diritto di esclusiva

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa o di eventuali altri diritti.

Art. 17 Reg. P. M. e R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

ARTICOLO 27

Consistenza del trasporto e percorso

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T. U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, con-vivenza, ecc.; il corteo (3), a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per

porte nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario.

Art. 79 Reg. P. M. e 343 T. U. L. L. S.

ARTICOLO 92

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, con la produzione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nulla osta dell'autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 80 del Reg. P. M.

ARTICOLO 93

Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 94

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 92, il «nulla osta» del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà appenzione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ARTICOLO 95

Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 92 e 94.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Art. 81 Reg. P. M.

ARTICOLO 96

Urna cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 82 del Reg. P. M.

Per il trasporto di ceneri ved. il precedente art. 39.

Artt. 81 e 82 Reg. P. M.

ARTICOLO 97

Verbale di consegna — Registro

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

Artt. 83 e 82 Reg. P. M.

ARTICOLO 31

Compiti del necroforo

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 107; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita ~~al necroforo~~ *al Sindaco*.

Art. 21 Reg. P. M.

ARTICOLO 32

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 33

Trasporti non in sede di funerale

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di

abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa (1).

C) In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Art. 15 e 17 Reg. P. M.

ARTICOLO 34

Morti per malattie infettive — Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Ufficiale sanitario.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Ufficiale sanitario disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 16 Reg. P. M.

ARTICOLO 35

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco (2), a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale

bili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

ARTICOLO 85

Decadenza — Revoca — Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

- 1) a decadenza:
 - a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 76 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 84;
 - b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 71, n. 4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 72;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P. M., nelle condizioni di cui al successivo art. 90;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 55 e 85 ed osservate le norme di cui all'art. 99 del Reg. P. M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 93 Reg. P. M.

ARTICOLO 86

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 72.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 84, lett. b).

ARTICOLO 87

Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 88

Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68.

ARTICOLO 89

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva (1).

ARTICOLO 90

Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P. M.

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P. M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Co-

Ogni operazione compiuta nel cimitero — inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri — è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 937 e 940 T. U. L. L. Ss.

ARTICOLO 41

Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero

A) Nell'interno del cimitero sono costituiti reparti speciali e sepolture destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti — ceneri ed ossa — di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere (1).

Le spese maggiori per tali reparti — opere, maggior durata della sepoltura comune (2) — sono a carico dei concessionari.

Un reparto speciale è pure costituito per nati morti, feti, prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente art. 14.

B) Fuori del cimitero può essere autorizzata dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, secondo le prescrizioni e le modalità d'uso previste agli artt. 102 e 105 del Reg. P. M.

Inoltre, fuori del cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministro per l'interno, di cui all'art. 106 del Reg. P. M. (3).

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario in tema di polizia mortuaria.

ARTICOLO 42

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

ARTICOLO 40

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero comunale.

È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 63, 69, 71, 72 e 73 del Reg. P. M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 91 e seguenti del Reg. P. M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera; le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (mura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 92 del Reg. P. M.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art. 91 Reg. P. M.

ARTICOLO 78

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 85.

Artt. 63 e 93 Reg. P. M.

ARTICOLO 79

Aventi diritto

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti (1).

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi

entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 94 Reg. P. M.

ARTICOLO 80

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa (1).

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente; oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 87, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero su-

ARTICOLO 49 Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 15, 30, 50, 99 anni, dalla data della inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 15, 30, 50 anni possono essere munite per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino interno fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione interna fra

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.

Nelle fosse di durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3, sovrapposti ed agianco a perfetta tenuta, secondo il progetto dell'ufficio del cimitero.

b) nell'uso temporaneo, per 40, 60, 99 anni, dalla data della inumazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni isozofiche all'appeso con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P. M. e destinati a tumulazioni singole;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di celle, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento — cioè opera di architettura e scultura — ed avere o non la camera sotterranea.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art. 91 del Reg. P. M. (1).

Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P. M. e del presente regolamento (2).

ARTICOLO 50

Deposito in loculi provvisori

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme susposte e dell'articolo che segue.

Art. 78 Reg. P. M.

ARTICOLO 51

Sistemazione definitiva — Rimborsi

Provisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 52

Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

ARTICOLO 70

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare — pena la decadenza — adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro 1 semestre dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro 1 anno per le altre fosse di maggiore durata.

È determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 63 Reg. P. M.

ARTICOLO 71

Durata — Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 49.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del

cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 73; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

Art. 63 Reg. P. M.

ARTICOLO 72

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo, occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 70 Reg. P. M.

ARTICOLO 73

Rinuncia di sepolture — Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1) per le sepolture quindicennali e trentennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

2) per le altre sepolture individuali è applicata la tariffa per deposito provvisorio ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese della concessione, per dare luogo a sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

ARTICOLO 60

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 61

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e celle in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite pale, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 62

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 85 del Reg. P. M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Art. 84 e 85 Reg. P. M.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 59

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo (1).

Art. 83 Reg. P. M.

(1) Ai sensi dell'art. 83 del Reg. P. M., quando sia dimostrato che, con il decennio di inumazione, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno decennale e, se inefficace, si dovrà correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area idonea. Per contro, quando risulti accertato che la mineralizzazione si compie in periodo più breve, il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità, potrà autorizzare l'abbreviazione del turno decennale.

Vedere nota 2 all'art. 49: la durata della sepoltura, se fissata in rapporto al periodo ~~preparato~~ della completa mineralizzazione, rende più naturale e semplice l'esumazione o l'estumulazione.

ARTICOLO 63 *Estumulazioni*

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, l'Ufficiale sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 82.
Art. 87 e 89 Reg. P. M.

ARTICOLO 64 *Operazioni vietate — Denuncia*

È vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e all'Ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88 Reg. P. M.

ARTICOLO 65 *Estumulazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento*

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 66 *Raccolta delle ossa — Incenerimento materiali*

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 86 Reg. P. M.

ARTICOLO 67 *Salme aventi oggetti da recuperare*

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 68 *Disponibilità dei materiali*

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere

impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 69

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 49, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento (1).

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P. M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ARTICOLO 53

Sala per autopsie

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P. M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 44 dello stesso Reg. P. M.

ARTICOLO 54

Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estrumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Artt. 67 e 42 Reg. P. M.

ARTICOLO 55

Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T. U. L.L. SS. e del Reg. P. M. può essere soppresso solo per ragioni di straordinaria necessità.

Il provvedimento è proposto dal Comune ed attuato con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 99 e 100 del Reg. P. M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 84.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può

essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 97 e segg. Reg. P. M. e 131 T. U. L. C. P.

ARTICOLO 56

Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 53 del Reg. P. M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 54, 56, 58 e 61 del Reg. P. M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 223 del T. U. L.L. SS. e successive modifiche (1).

ARTICOLO 57

Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio superiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

Artt. 56 e 57 Reg. P. M. e 833 T. U. L.L. SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 58

Planimetrie presso l'Ufficio d'Igiene

L'Ufficio d'Igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 58 Reg. P. M.

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 49, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune (1).

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, ●

ARTICOLO 75

Durata della concessione — Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P. M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ARTICOLO 76

*Progetto — Costruzione delle opere — Termini
Limiti di impiego dell'area*

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 120) ed all'esecuzione, pena la decadenza (art. 85) delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P. M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 149.

Art. 91, 93 e 95 Reg. P. M.

ARTICOLO 77

Sepulture di famiglia per inumazione

Le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

Le salme delle persone decedute nel Territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.
Art. 48 Reg. P. M.

ARTICOLO 43

Ammissione nei reparti acattolici

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi *iure sanguinis*, nell'ordine di cui all'art. 3.

ARTICOLO 44

Ammissione nel reparto nati morti ecc.

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati (1).
Art. 48 Reg. P. M.

ARTICOLO 45

Ammissione nei cimiteri delle frazioni e suburbani

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

ARTICOLO 46

Sepulture comuni per inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
A) Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata (1).

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50; superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scava alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 49 che segue.

Art. 71, 72 e 73 Reg. P. M.

ARTICOLO 47

Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo o l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
Art. 70 Reg. P. M.

ARTICOLO 48

Sepulture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie — *basilide* o cripte — costruite dal Comune o dai concessionari di sepolture secondo le norme di cui al successivo art. 49.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 69 e seguenti.

Art. 76 Reg. P. M.

perire ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 82 successivo.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 50.

Art. 94 Reg. P. M.

ARTICOLO 81

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, lucerne, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 82

Estumulazione — Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione (1). I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i concessionari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 83

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 94 del Reg. P. M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune (1).

ARTICOLO 84

Ricupero a favore del Comune

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 76.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 76.

c) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili.

la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P. M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 22, 23 e 24 Reg. P. M.

ARTICOLO 36

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1897, approvata con R. D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 25 del Reg. P. M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 26 e 27 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

ARTICOLO 37

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 23 del Reg. P. M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 30 del Reg. P. M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarli in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via. In tal caso è dovuto il diritto fisso di cui all'art. 25.

Artt. 17, 30 e 32 Reg. P. M.

ARTICOLO 38

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appaltata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento d'igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Ufficio sanitario, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 19 Reg. P. M.

ARTICOLO 39

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 25, 26 e 27 del Reg. P. M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,650, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Artt. 23 e 35 Reg. P. M.

mune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero (1).

CAPO VIII

CREMAZIONE (1)

ARTICOLO 91

Costruzione ed esercizio del crematorio

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero ed è sottoposta all'autorizzazione del Prefetto, sentito l'Ufficiale sanitario (2).

Il progetto deve essere corredato da una relazione dell'Ufficiale sanitario sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter

le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo, e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 20 Reg. P. M.

ARTICOLO 28

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo l'allegata tariffa, quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque sono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) gratuiti, a carico del Comune, in ogni altro caso, adottando comunque un servizio decoroso, senza accentuate differenziazioni (1).

ARTICOLO 29

Vetture, classi, manutenzione

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

Secondo la diversa loro struttura e foggia, le vetture per adulti sono di 4^a e 5^a class, quelle per bambini di 4^a e 5^a class, corrispondenti ai tipi approvati dall'Amministrazione (1).

Le vetture, comprese quelle private di cui all'art. 26, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale sanitario; devono essere interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggiino la vettura.

L'Ufficiale sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

Art. 18 Reg. P. M.

ARTICOLO 30

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dalla Direzione cimiteri secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35 per cento sulla tariffa di vettura.

Art. 20 Reg. P. M.

coroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 100

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate (1).

ARTICOLO 101

Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, ~~il Sindaco~~ può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile. Parimenti ~~il Sindaco~~ può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero (2).

~~Il Sindaco~~ fissa, nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 102

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti,

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 98

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane (1).

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del ~~Sindaco~~; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, ~~il Sindaco~~ può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 99

Divieto di ingresso

È vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo inde-

È vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Artt. 28, 75 e 80 Reg. P.M.

ARTICOLO 22

Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a), per salme di persone bisognose (1).

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza (2).

Art. 91, lett. C), n. 11, T.U.L.C.P. 1934.

ARTICOLO 23

Verifica feretri

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

~~Quando il feretro è fornito dal Comune, la verifica è fatta dal necroforo o dall'incaricato dell'ufficio.~~

ARTICOLO 24

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita

piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

~~La piastrina è fornita dal Comune.~~

Per le attribuzioni d'ordine tecnico il **Questore** è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori o concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi (6).

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO (1)

ARTICOLO 106

Questore del cimitero — *Compiti*

Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un **Questore**, alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore incaricato di tali servizi (2).

Il **Questore** attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari.

Sono compiti specifici del **Questore** gli adempimenti di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. P. M.; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed esumazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.

ARTICOLO 107

Interratori - Necrofori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati all'ufficio cimiteri.

Adempimenti

Adempimenti e affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare devono:

- a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
- b) provvedere, a richiesta, alla deposizione della salma nel feretro e chiudere il feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura. Fissare nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione;
- c) trasportare la salma dall'abitazione alla vettura e da questa alla chiesa, coprendo, se richiesto, il feretro con apposito drappo;
- d) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto.

Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;

- e) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P. M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Ufficiale sanitario e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. P. M.; artt. 141 e 142 Ord. S. C.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 36 del Reg. P. M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso Reg. P. M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte dell'Ufficiale sanitario.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e seguenti del Reg. P. M. In particolare per le salme

deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 40 Reg. P. M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari l'Ufficiale sanitario può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 42 del Reg. P. M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modifiche (1).

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabilita con ordinanza del Ministro per la sanità.

Art. 43 Reg. P. M.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 42, è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 46 del Reg. P. M.

atti e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ARTICOLO 114

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata — nuova opera, restauro, modifica — senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di scarica e l'orario.

ARTICOLO 115

Responsabilità —

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ARTICOLO 116

Recinzione aree — Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della
Sinistra

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla **Sinistra**, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 117

Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 101; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 118

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal **Sinistra**. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche,

ARTICOLO 119

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione della
Sinistra

ARTICOLO 120

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione comunale per l'edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti *sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e*

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario, dal Medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 141 Ord. S. C.; artt. 1 e 4 Reg. P. M.

ARTICOLO 9

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata

comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Artt. 3, 5, 58 e 64 Reg. P. M.; art. 143 Ord. S. C.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P. M.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 127

Sospensione — Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 126 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI (1)

ARTICOLO 128

Funzioni — Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 129

Attività — Veicoli — Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma o dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto (1).

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 50 del Regolamento polizia mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (artt. 61 e 63);
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 71, 83).

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art. 131, n. 6), del T. U. L. C. P. 1915, dell'art. 344 del T. U. L. L. S. S. e del Reg. P. M. del 1975.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco (1), ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la sanità e dell'autorità giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione, costituiti dal *custode* del cimitero, di cui all'art. 106 del presente regolamento (2).

APPENDICE

con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad altro Comune che disti non più di 25 Km., salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

1. — ART. 28 DEL D. P. R. 21 OTTOBRE 1975, N. 803: «REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA» («Gazz. Uff.» n. 22 del 26 gennaio 1976, suppl. ord. n. 1).

ARTICOLO 28

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno *parimenti riunite* tra loro ad incastro